

DECRETO RENZI IL BONUS DI 80 €

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015)

Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014

Circolare Agenzia delle Entrate, 8/E/2014

ASPETTI GENERALI:

Introdotta in via sperimentale con il DL 66/2014, la Legge di Stabilità per il 2015 ha confermato il credito di **80 € al mese** (per un totale di 960 €) sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni erogate da enti di primo pilastro) e su alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

80 € al mese: funzionamento

Il credito di 960 € (bonus Irpef) viene calcolato sul reddito complessivo annuo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) e viene diviso per il numero di stipendi che verranno percepiti nel corso dell'anno. Il bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno ed è riconosciuto automaticamente in busta paga.

Per redditi compresi tra 8.000¹ e 24.000 € la detrazione è di € 960. Per i redditi compresi tra i 24.000 e 26.000, invece, la detrazione viene calcolata in base al reddito.

¹ Il bonus spetta se l'Irpef teorica sul reddito erogato è superiore alla detrazione ex art. 13 del Tuir. Questa detrazione è proporzionale ai giorni effettivi di lavoro dell'anno. Pertanto, se si lavora meno di 365 giorni, la detrazione, il bonus e la soglia di riferimento di 8.000 € al di sotto del quale non spetta il bonus, vanno riparametrati.

Di seguito una tabella che indica l'importo da suddividere per le mensilità di lavoro nel corso dell'anno (si ipotizza un lavoratore dipendente che lavora tutto l'anno).

| Reddito complessivo | Bonus annuo |
|---------------------|-------------|
| da 0 a 8.000 € | 0 |
| da 8.000 a 24.000 € | 960 |
| 24.500 € | 720 |
| 25.000 € | 480 |
| 25.500 € | 240 |
| da 26.000 € in poi | 0 |

BONUS 80 € E FONDI PENSIONE

1. 80 € al mese: si applica alle prestazioni del fondo pensione?

Poiché il credito di 960 € (80 € al mese) si applica ai redditi di lavoro dipendente e ad alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non è da escludere l'applicazione di tale credito anche alle prestazioni erogate dal fondo pensione soggette a Irpef ordinaria:

- riscatto volontario 2001-2006;
- rendita ante 2006, considerato l'esplicito richiamo ai redditi di cui alla lett. h-bis del primo comma dell'art. 50 del Tuir da parte del nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir introdotto dall'art. 1 del decreto legge 66/2014 e modificato dalla legge di stabilità per il 2015.

In particolare, il bonus andrebbe riconosciuto ove ricorrano le seguenti condizioni: (i) Irpef sulla rendita di previdenza complementare positiva al netto della detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e (ii) assenza di informazioni circa il reddito complessivo del percettore superiore a 26.000 €.

Il DL 66/2014 e la Circolare AE 8/E/2014 sembrano essere categorici nel riconoscimento del bonus in modo automatico in mancanza di informazioni sul superamento di 26.000 €. Pertanto non si potrebbe omettere di riconoscere il bonus, al pari di quanto fatto in passato per le detrazioni da lavoro dipendente e per la previgente deduzione per la no tax area.

Se tuttavia il fondo dovesse propendere per non applicare il credito prescindendo dalle condizioni di ammissibilità dello stesso bonus, il percettore potrà beneficiare di tale importo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, come chiarito al par. 5 della circolare 8/E/2014. Per tale ipotesi, tuttavia, non si può escludere a priori che il fondo pensione possa ricevere reclami o rimostranze di altro tipo da parte dell'ex aderente che lamenti una condotta non corretta del fondo pensione in qualità di sostituto di imposta.

2. 80 € al mese: come averli aumentando il versamento nel fondo pensione

Il bonus di 80 € al mese scatta in relazione al reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).

Data la formulazione tecnica della norma, effettuando dei versamenti di contributi volontari tramite il datore di lavoro, è possibile abbassare il reddito di lavoro dipendente e quindi anche il reddito complessivo sotto una soglia tale da poter beneficiare del bonus.

Ecco 3 esempi:

A. Reddito da lavoro dipendente: € 26.000

Se verso 2.000 € nel fondo pensione tramite datore di lavoro, oltre a recuperare 540 € per la deduzione (27%) ho anche il bonus di 960 €, che non mi spetterebbe in mancanza di versamento.

Sintesi: 2.000 € nel fondo pensione mi costano 500 € di reddito netto in meno (2000-1500).

In altre parole, **versando 2.000 € nel fondo pensione, se ne recuperano 1.500.**

B. Reddito da lavoro dipendente: € 28.500

Se verso 4.500 € nel fondo pensione tramite datore di lavoro, oltre a recuperare 1.270 € (il 27% di 4.000 + il 38% di 500) per la deduzione ho anche il bonus di 960 €, che non mi spetterebbe in mancanza di versamento.

Sintesi: 4.500 € nel fondo pensione mi costano 2.270 € di reddito netto in meno (4.500-2.230).

In altre parole, **versando 4.500 € nel fondo pensione, se ne recuperano 2.230.**

C. Reddito da lavoro dipendente: € 31.000 (caso del neo-assunto post 2007)

Lavoratore che ha iniziato a lavorare nel 2007 e nel 2007 si iscrive a un fondo pensione. Dopo 5 anni dall'adesione gode di una extra-deducibilità (cfr. art. 8, comma 6, D.Lgs. 252/05²).

Se versa 7.000 € nel fondo pensione tramite datore di lavoro (deducibili in quanto post 2007), oltre ai vantaggi della deduzione - recupero 2.220 € (1080 €, il 27% di 4000 + € 1140, il 38% di 3000), riceve anche gli 80 € netti al mese (960 €), che non spetterebbero in mancanza di versamento.

Sintesi: 7.000 € nel fondo pensione mi costano 3.820 € di reddito netto in meno (7.000-3.180).

² Art. 8, comma 6, D.Lgs. 252/05 "Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui".

In altre parole, **versando 7.000 € nel fondo pensione, se ne recuperano 3.180.**

Per memoria si riportano gli scaglioni e le relative aliquote marginali Irpef vigenti, alle quali andrebbero sommate le addizionali comunali e regionali

| Reddito complessivo | Aliquota marginale |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| fino a € 15.000 | 23% sull'intero importo |
| oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 27% per la parte eccedente 15.000 |
| oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 38% per la parte eccedente 28.000 |
| oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 41% per la parte eccedente 55.000 |
| oltre a € 75.000 | 43% per la parte eccedente 75.000 |

LINK UTILI

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità)

<http://www.mefop.it/cms/doc/16446/1-23-12-2014-190.pdf>

Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014

<http://www.mefop.it/cms/doc/16247/legge-23-giugno-2014.pdf>

Circolare Agenzia delle Entrate, 8/E/2014

<http://2014.mefop.it/cms/doc/16107/circolare-n-8-e-del-28-aprile-2014.pdf>